# CONTRATTO DI APPALTO

**Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio sito nel**

**Comune di ……….. (…….), ……………………….. n…….**

**CUP ……………………………………**

Tra

**…………………………….** nato a ………………….. (……) il ……….. e residente in via ……………………..n. ……… C.F.: ……………………. in qualità di delegato da …………………………., nato a ……………………………. (…….) il …………………., C.F.: ……………………………. e da **…………………………………..**, nato a ………………… (…….) il ………………., C.F. …………………….. quali co-proprietari dell’immobile sito a ………………………. (………..), via ……………………..n. …., catasto fabbricati foglio ….. P.lla ……., beneficiario di concessione contributo per edifici danneggiati o distrutti dal sisma 2016 COD. FASC. ………../……../USR/…………. GE.DI.SI. ………………………………………. CUP …………………………….., di seguito definito ***“Committente”;***

**e**

**ELETTRA SERVIZI S.P.A** (C.F. e P.I. 04529150270), con sede in San Donà di Piave (VE), Via Iseo n. 19, in persona del Sig. D’Elia Vincenzo (C.F. DLEVCN55S03G273Y) nato a Palermo, il 03.11.1955, in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante, di seguito definito ***“Appaltatore o Impresa Appaltatrice”***

Premesso che

* L’immobile ad uso ABITATIVO sito in Comune di ………………. (…..) via ………………… n. ….. censito catasto fabbricati del Comune di ………… (……..) al Foglio ……… Particella ………., di proprietà dei Sigg.ri …………………….. C.F. ……………………….., ………………………………….. C.F. ……………………………………, ……………………………………… C.F. ………………………………… è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale Reg. Gen. n. …………. del …………………. emessa dal Comune di ………………… (………);
* E’ stato dato incarico per le prestazioni tecniche alla società ………………….., avente come Legale Rappresentante l’Ing./Arch. …………………. iscritto all’Ordine degli …………………della provincia di ………………. con il numero …………………… e come direttore tecnico l’Ing/Arch. ………………………, iscritta all’Ordine degli ………………… della provincia di ……………….. al n. ………………., che risultano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 della Legge 15.12.2016 n. 229 con contratto per lo svolgimento di prestazioni d’opera in favore di committenti privati per la ricostruzione post sisma come da schema allegato all’Ordinanza n. 12 del 9.01 .2017;
* Lo stesso professionista ha redatto il progetto dell’intervento di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/adeguamento sismico dell’edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2016 che ha portato al rilascio della concessione contributiva n………./……….;
* Per volontà dei proprietari, detto professionista ha redatto il progetto dell’intervento di ristrutturazione predetto utilizzando per la copertura economica della parte eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, le agevolazioni fiscali previste dal ricorso alla procedura di cui ai rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali (c.d. Superbonus 110%) di cui all’art. 16, c. 1 bis del D.L. 63/2013 cosi come meglio modificati dal D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77, considerando che gli stessi interventi rientrano nelle previsioni di cui all’art. 119, c. 4 del medesimo Decreto Legge.
* L’Appaltatore dichiara:
	+ di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte;
	+ di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
	+ di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
	+ di essere iscritto nell’apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;
	+ di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

# si conviene quanto segue

# ART. 1 – OGGETTO E GARANZIE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Committente affida all’Appaltatore che accetta l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da tutti gli elaborati tecnici depositati ed approvati dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Marche dei quali, si allegano in particolare:

- Computo metrico estimativo;

- Quadro Tecnico Economico.

1. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati. In particolare, l’immobile oggetto di intervento è costituito da 1) fabbricato da …………… su ……….. livelli uso abitazione con annesse corti ………………, distinto al F. ………, Part. ……….., sub. ………………………………..

**4.** L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.

# ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO

1. L’appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed economica qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
	1. il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell’offerta presentata dall’ Appaltatore;
	2. l’elenco dei prezzi unitari risultante dal **ribasso offerto del 0,00%** sui prezzi del Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2022 approvato con ordinanza n. 126 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, integrato ove necessario con nuovi prezzi - in sigla Np - oppure con prezzi tratti da prezzari DEI, prezziario regione Marche o delle altre regioni che appartengono al cratere sisma 2016;
	3. gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
	4. il cronoprogramma dei lavori;
	5. il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
	6. il Capitolato Speciale d'Appalto;
	7. la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
	8. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi elementari, i lavori eventualmente richiesti nei provvedimenti autorizzativi dalle amministrazioni competenti, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel presente contratto.

# ART. 3 - FORMA DELL’AFFIDAMENTO

**1.** L’appalto si intende affidato ed accettato a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerto in sede di selezione, col **ribasso offerto del 0,00%** sui prezzi del Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2022 approvato con ordinanza n. 126 del Commissario del Governo per la Ricostruzione.

# ART. 4 - CESSIONE

1. È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto ad eccezione della Cessione del Credito effettuata a Banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia (così come previsto dal regolamento dei LL.PP. al comma 13, art. 106 del DL n. 50 del 18 aprile 2016). Le Cessioni di Credito saranno stipulate mediante scrittura privata o pubblica e dovranno essere notificate al Committente.

# Art. 5 SUBAPPALTO

1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, previa autorizzazione del committente, è possibile subappaltare lavorazioni fino al 50% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all’ Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229.
2. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al committente, in tempo utile per il relativo controllo, la documentazione delle eventuali ditte subappaltatrici al fine di permettere la compilazione on line della notifica preliminare e degli aggiornamenti tramite “Piattaforma WEB – Sistema Informativo Marche Prevenzione” per la, di cui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:
* sia iscritta nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;
* possieda la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciata a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
1. L’affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituirà inadempimento grave e determinerà la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, prima dell'inizio delle lavorazioni verrà trasmesso l'addendum al presente contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici.
3. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
4. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente contratto.
5. L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai sensi dell’art. 2 della stessa legge.
6. L’inosservanza delle disposizioni previste dalla suddetta Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dalle suindicate ordinanze commissariali sarà causa di risoluzione contrattuale.
7. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta certificata, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti di quest'ultima:
* un provvedimento di diniego di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 della l. 229/2016;
* ovvero un provvedimento di cancellazione dalla predetta Anagrafe;
* ovvero una informazione antimafia interdittiva.
1. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 s.m.i.
2. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 c.c., attestante l’impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.
3. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni stabilite dall’articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell’ordinanza commissariale n. 8/2016, dall’articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e d) dell’ordinanza commissariale n. 13/2016 e dell’articolo 14 comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 19, attestanti l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.
4. Le dichiarazioni di cui ai commi 12 e 13 che precedono costituiscono presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo, pertanto è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti qualora non siano state precedentemente sottoscritte le dichiarazioni di cui ai commi 12 e 13 che precedono;
5. Qualora emerga che l’Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 13, non si darà luogo all’erogazione del contributo ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di appalto.

**16.** Nell’ipotesi di dichiarazione mendace, di cui al precedente punto 14, il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice risponderà ai sensi dell’art. 483 c.p.

# ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore a cui sono affidati i lavori di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/adeguamento sismico *dichiara* di possedere l’attestazione SOA in categoria ………. classifica …………. sufficiente per l’esecuzione dei predetti lavori. L’Appaltatore attesta altresì di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio.
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti
3. L’Appaltatore si impegna ad:
* astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all’Appaltatore);
* provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada.
1. L’Appaltatore si impegna altresì:
2. a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e smi;
3. a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
4. a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
5. a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
6. a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
7. a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
8. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010 e secondo le previsioni dell’art. 30 comma 13 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229, si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i.
9. L’Appaltatore è consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determinerà:
10. la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;
11. la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione;
12. la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno eventualmente dimostrabile.
13. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
14. L'appaltatore si impegna:
* a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Prefettura, comunicazione di cancellazione dall’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 della l. 229/2016, ovvero di informazione antimafia interdittiva;
* a informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della Prefettura, comunicazione di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione antimafia interdittiva.

# ART. 7 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l’Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
3. L’Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:
	* tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;
	* il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
	* la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l'iscrizione all’Anagrafe antimafia;
	* la dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.
4. L’Appaltatore è tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.
5. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
* Matricola INPS: San Donà di Piave 8816087769;
* Codice ditta INAIL: Venezia 95540820/36;
* CASSA EDILE: codice cassa edile di Venezia: E1000 Pordenone: 00530538;
* R.C.T. / R.C.O presso Assicurazioni GENERALI polizza n. 420657926;
* Contratto Collettivo applicato: F012 CCNL EDILIZIA AZIENDE INDUSTRIA.

# ART. 8 - CORRISPETTIVO

1. L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’economico ribasso percentuale offerto in sede di selezione pari allo 0,00 %, ammonta a **………………….** (euro …………………………………………………../…..) IVA esclusa, di cui € …………………… costituiscono oneri per la sicurezza.

Considerato che l’importo dell’Appalto supera il Contributo concedibile, per i lavori previsti dell’art. 119 co. 1-bis L. 77/2020 così come introdotto dalla Legge 126/2020 e dalle Ordinanze n. 60/2018 e 111/2020 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione ed eccedenti il Contributo per la Ricostruzione, l’Impresa si rende disponibile, ad eseguire i suddetti lavori in eccedenza al Contributo e previa asseverazione dei Tecnici incaricati del progetto, applicando lo “sconto in fattura” come previsto dall’art. 121 della L. 77/2020 assumendo il ruolo di General Contractor. Tale credito verrà recuperato dall’appaltatore sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza nessun maggiore onere e aggravio per il proprietario dell’immobile e nella misura che tale sconto si possa applicare in base alla normativa vigente. Nel caso sopraggiunto che la normativa non lo permettesse di applicare il committente e responsabile per il pagamento del quanto dovuto sino a quel momento.

Il pagamento mediante cessione del credito di imposta si intende accettato dall’Appaltatore solo in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la maturazione e dietro presentazione di tutta la documentazione all’uopo necessaria se valida e conforme alla legge.

Il Committente si impegna a riconoscere all’Appaltatore le somme relative ai lavori eccedenti il contributo pubblico che saranno eseguiti successivamente al 31/12/2025 e che, pertanto, non rientrano alla data odierna nei benefici fiscali previsti dagli artt. 119 e segg. del D.L. 34/2020, fatti salvi eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore.
Restano altresì a carico del Committente gli oneri (compresi i pagamenti di tecnici e asseveratori) connessi a tali opere che, ratione temporis, non potranno beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente, in quanto eseguite dopo il 31/12/2025, salvo modifiche normative e proroge o se la normativa dovesse in modo repentino mutare.

1. L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato esclusivamente nei seguenti casi:
2. a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento;
3. a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 verrà erogato con le modalità previste dai successivi Articoli tenuto conto che:

a) il contributo per i lavori concesso dal Commissario alla ricostruzione è pari ad euro **€ ……………………………… a lordo dell’IVA,** nel seguito **“Contributo”.**

1. i costi per gli ulteriori lavori eccedenti la somma di cui al Contributo sono pari ad euro **€ ……………………………… a lordo dell’IVA** così come determinato nell’allegato QTE fornito dal Progettista, nel seguito definito “**Accollo”**.

Viene definito come “Accollo” ogni importo per lavori/opere previsti dal presente contratto eccedente la somma del Contributo che dovrà essere pagato dal Committente tramite cessione del credito di imposta o risorse economiche proprie.

1. Per le voci di corrispettivo di cui al precedente comma 3 sarà assicurata una distinta contabilizzazione delle spese, evidenziando chiaramente quelle assistite dal contributo per la ricostruzione, quelle eccedenti ammesse alle agevolazioni fiscali di cui il Committente intende beneficiare e quelle eventualmente residue che restano comunque a carico del Committente stesso.

# ART. 9 – SAL E PAGAMENTI “CONTRIBUTO”

1. Per la parte di lavori coperta dal **contributo** All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d’opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario.
2. La fatturazione ed i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali su appositi conti dedicati al fine dell’obbligo di legge di tracciabilità dei flussi finanziari.

# Art. 10 – SAL E PAGAMENTI “ACCOLLO”

**1**. Per la parte di lavori in **“Accollo” che rientrano tra quelli previsti da “Superbonus 110””** di cui all’art. 119 co. 1-bis L. 77/2020 così come introdotto dalla Legge 126/2020 e dalle Ordinanze n. 60/2018 e 111/2020 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, l’Appaltatore si rende disponibile, ad eseguirli e, previa asseverazione dei Tecnici incaricati del progetto, applicando lo “sconto in fattura” come previsto dall’art. 121 della L. 77/2020. Tale credito verrà recuperato dall’appaltatore sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza nessun maggiore onere e aggravio per il proprietario dell’immobile. Il pagamento mediante credito di imposta si intende accettato dall’Appaltatore solo in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la maturazione e dietro presentazione di tutta la documentazione all’uopo necessaria se valida e conforme alla legge e nella misura che tale sconto si possa applicare in base alla normativa vigente. Nel caso sopraggiunto che la normativa non lo permettesse di applicare il committente e responsabile per il pagamento del quanto dovuto sino a quel momento.

**2**. Il **saldo dei lavori in “Accollo” e di ogni eventuale ulteriore spesa**, restano a totale carico del Committente che si obbliga in forma diretta con proprie risorse al pagamento all’Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla fatturazione emessa dall’Appaltatore conseguentemente alla constatazione da parte del Direttore dei Lavori delle opere a cui il pagamento si riferisce, e comunque entro e non oltre la data di riconsegna del cantiere.

# ART. 11 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

1. I lavori oggetto del presente contratto dovranno iniziare entro il termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione all’USR del nominativo dell’impresa appaltatrice, salvo proroghe eventualmente concesse, e dovranno essere ultimati entro il termine previsto per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, ovvero altra data successiva in caso di proroga del termine salvo la sopravvenienza di eventi eccezionali o cause di forza maggiore non imputabili all’impresa. Resta inteso che entro il temine del 31 marzo 2026 dovranno essere rimosse le strutture di cantiere e completate eventuali opere di finitura o sistemi non rientranti ne Superbonus, richieste dal Committente.
2. Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell’Appaltatore in questo ultimo caso i lavori dovranno essere comunque conclusi entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo.
3. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. DPR n. 207/2010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
4. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno sette giorni rispetto al termine di inizio lavori di cui al primo comma.
5. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
6. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
7. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l’Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
8. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 90 giorni, imputabili all’Appaltatore, e comunque qualora l’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell’importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
9. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.
10. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, il periodo di sospensione, certificato dal Direttore dei Lavori e disposto dall’Ufficio Speciale competente previa acquisizione, ove necessario, del parere del Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi

# ART. 12 - POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente.
2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
3. di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
4. di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
5. di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo ammesso a finanziamento.
6. L’Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
7. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
8. L’incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest’ultimo.

# ART. 13 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a **…………………………..** domiciliato presso la sede dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
* l’organizzazione e la disciplina del cantiere;
* la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

# ART. 14 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi che questo ultimo non abbia rimosso ai sensi del comma 1 che precede.

# ART. 15 - VARIANTI

1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L’appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante che l’Ufficio Speciale debba richiedere al committente in quanto resa necessaria da provvedimenti dell’autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo.
3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.
4. Per la determinazione dei corrispettivi delle varianti, ovvero modifiche o integrazioni al progetto, saranno utilizzati i prezzi unitari (senza applicazione di ribasso) desunti dal Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2022 - approvato con ordinanza n. 126 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, integrato ove necessario con nuovi prezzi - in sigla Np - , prezziario regione Marche o delle altre regioni che appartengono al cratere sisma 2016.

# ART. 16 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:
	1. Giornale dei lavori;
	2. Libretto delle misure;
	3. Registro di contabilità;
	4. Stati avanzamento lavori.

# ART. 17 - ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA

1. L’Appaltatore è sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

# ART. 18 - VERIFICA FINALE

1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile, ed altresì, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) che dovrà pervenire allo stesso con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro 30 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell’opera.
5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.
9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

# ART. 19 - GARANZIE DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione.
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. L’appaltatore applica le garanzie previste dalle ordinanze del Commissario straordinario.

# ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di comunicazione da parte dell’Ufficio speciale, ai sensi dell’articolo 30, comma 11, della l. 229/2016, il Committente considera immediatamente risolto il contratto, dando comunicazione all'appaltatore di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti dell'appaltatore:
* un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe antimafia;
* ovvero una informazione antimafia interdittiva.
1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti, previa procedura di verifica della esecuzione a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, rispettivamente fino al momento della emissione del provvedimento prefettizio o della comunicazione di rescissione del contratto, accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
3. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 1463 e ss. cc. il contratto è risolto e l’appaltatore sarà liberato da ogni obbligazione verso il committente, né sarà per qualsiasi motivo responsabile verso quest’ultimo e tenuto a pagare al Committente alcuna somma, a titolo di danni e/o indennizzo e/o altro, mentre il Committente dovrà corrispondere all’appaltatore soltanto il corrispettivo maturato per le opere sino a quel momento eseguite.
4. Qualora una o più sospensioni avessero una durata che superi complessivamente il 50 per cento del tempo contrattuale, il contratto si potrà risolvere ad iniziativa di una delle parti. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.
5. L’Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cc. nei seguenti casi:
* mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante all’appaltatore anche in ragione degli Stati di Avanzamento Lavori come previsti dalle Ordinanze del Commissario;
* sospensione dei lavori per causa del committente superiore ad un quarto del tempo contrattuale;
* mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori;
* mancato pagamento della quota di Accollo pari a un quarto del totale complessivo anche in ragione degli Stati di Avanzamento Lavori come regolati dal presente contratto.

# ART. 21 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

**1.** Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.

# ART. 22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di …………………. che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di Macerata.

# ART. 23 - REGISTRAZIONE

**1.** Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.

# ART. 24 - RINVIO

**1.** Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nelle ordinanze del Commissario Straordinario o, qualora non presenti, alle norme di legge.

 Il Committente L’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione del contratto) art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 8 (Corrispettivo); art. 9 (Sal e pagamenti); art. 10 (Accolli) – art. 11 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 13 (responsabile del cantiere); art. 14 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 15 (varianti); art. 17 (accertamenti in corso d’opera); art. 18 (verifica finale); art. 19 (garanzie dell’appaltatore); art. 20 (risoluzione del contratto); art. 21 (recesso unilaterale del Committente); art. 22 (risoluzione delle controversie).

 Il Committente L’Appaltatore

Camerino, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ALLEGATO A

1. **Il committente o il responsabile dei lavori dichiara di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, con le modalità di cui all’allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 e smi, ossia mediante i seguenti documenti:**

|  |
| --- |
| 1. **Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto**
 |
| 1. **Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del d. lgs. n. 81/08 e smi.**
 |
| 1. **Documento unico di regolarità contributiva DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**
 |
| 1. **Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi**

**cui all’art. 14 del d. lgs. n. 81/08 e smi** |

1. **Il committente riceve dall'impresa una dichiarazione dell'organico dell'impresa medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.**